

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 087/CSA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 065/CSA- RIUNIONE DEL 12 GENNAIO 2018

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti - Componente; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Mettieri – Segretario.

1. RICORSO F.B.C. GRAVINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TEAM ALTAMURA/GRAVINA DEL 3.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 6.12.2017)

In data 3.12.2017 è stata disputata presso lo Stadio “T. D’Angelo” di Altamura la gara “Team Altamura / Gravina” valida per il Campionato di Serie D – Girone H;

- al 25° minuto del primo tempo, a seguito di uno scontro di gioco, il giocatore del Gravina, Signor Giuseppe Gargiulo, rimaneva a terra privo di sensi, con fuoriuscita di sangue dal naso e dall’orecchio, e la gara veniva interrotta dall’arbitro;

- il calciatore a terra veniva prontamente soccorso dal medico della propria squadra e successivamente trasportato con urgenza, e sempre privo di sensi, presso l’”Ospedale della Murgia Fabio Perinei di Altamura ove veniva diagnosticato un trauma cranico commotivo con crisi convulsiva post-traumatica;

- l’intera squadra del Gravina, viste le disperate condizioni del suo giocatore, nel timore di un tragico peggioramento, e dichiarandosi non condizioni psicologiche non idonee per il proseguimento della gara, chiedeva all’arbitro la sospensione della stessa;

- il Direttore di gara chiedeva pertanto una richiesta congiunta da parte delle due squadre per la sospensione della gara; richiesta che, però, non veniva sottoscritta da parte della Team Altamura e pertanto la FBC Gravina consegnava una dichiarazione unilaterale con la quale determinava di non proseguire la gara;

- con Com. Uff. n. 67 del 6.12.2017, il Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale decideva per la punizione, a carico della squadra gravinese della perdita della gara per 3 a 0;

- in data 7.12.2017 la FBC Gravina preannunciava reclamo a questa Corte avverso tale decisione ed il seguente 17 dicembre inviava i relativi motivi, chiedendo l’annullamento o revoca dei predetti provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo e di disporre la ripetizione della gara o, in subordine, l’effettuazione della restante parte.

IN DIRITTO

L’art.17, comma 4, C.G.S. prevede espressamente che la gara possa essere sospesa per cause di forza maggiore e successivamente ripetuta.

Dai fatti, come risultanti dal referto arbitrale, risulta che l’arbitro ha opportunamente e legittimamente interrotto l’incontro per gli eventi che accadevano in campo.

L’interruzione, prevista tra le prerogative del Direttore di gara, si protraeva per un lungo periodo di tempo.

La richiesta di sospensione della gara, da parte della FBC Gravina, causata dalla complessiva situazione che si era andata creando e che rendeva oggettivamente impossibile il proseguire del regolare andamento della gara, rientra, a giudizio di questa Corte, fra le ipotesi di causa di forza maggiore per le quali vi è l'obbligo di sospensione dell'incontro con ripetizione della gara.

La richiesta della FBC Gravina, pertanto, si sostanzia in una precisazione della situazione psicologica in cui si sono trovati i calciatori di entrambe le squadre.

La FBC Gravina non risulta quindi sanzionabile per avere legittimamente esplicitato al Direttore di Gara, in maniera formale, la causa di forza maggiore palese agli occhi di tutti i presenti.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.B.C. Gravina di Gravina in Puglia (Bari) annulla la sanzione inflitta disponendo la ripetizione della gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Dott. Lucio Molinari - Componente; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO CARRARESE CALCIO 1908 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO UNDER 17 SERIE C CARRARESE/OLBIA DEL 17.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 58/SGS del 29.11.2017)

Con decisione del 19 dicembre 2017, Com. Uff. n. 69, il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, in relazione alla partita Carrarese/Olbia. del 17.12.2017, valevole per il Campionato Nazionale Under 17 – 13° giornata del girone di andata-, infliggeva alla società Carrarese la sanzione della ammenda di euro 300 con la seguente motivazione: " rilevato che la società Carrarese al 40° del secondo tempo ha effettuato una sostituzione; rilevato vhe tale sostituzione è stata eseguita dopo che erano già state effettuate sostituzioni in tre momenti di gara; visto l'art.11 del Regolamento del Campionato (Com. Uff. n. 15 del 6.9.2017) che stabilisce che ogni squadra può effettuare le sostituzioni in tre momenti qualsiasi di gara oltre all'intervallo tra il primo e il secondo tempo e che la violazione di tale norma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del C.G.S.".

Avverso tale decisione presentava reclamo la società Carrarese Calcio 1908 S.r.l. la quale sosteneva che il direttore di gara era incorso in un errore registrando come avvenuto al 40° del secondo tempo, e quindi quale quarto cambio, la sostituzione in realtà operata al 40° del primo tempo. A riprova dell'errore la ricorrente indicava, l'errata cronologia, nel referto arbitrale, dei cambi operati, eessendo stato riportata la sostituzione operata al 40° del secondo tempo prima di quelle effettuate al 18° ed al 28° della seconda frazione di gara.

Il reclamo della società Carrarese non può, a giudizio della Corte, trovare accoglimento.

Quel che infatti rileva circa la decisione non è il fatto che il direttore di gara abbia annotato le intervenute sostituzioni nel loro corretto succedersi cronologico, quanto la circostanza che si sia superato il limite di tre sostituzioni ammesse, operandone una quarta. E che questo sia effettivamente accaduto nel caso in questione risulta non solo dal referto arbitrale, ma anche dalle successive precisazioni fornite dallo stesso direttore di gara.

Quanto all'entità della sanzione inflitta, essa appare assolutamente in linea con la dosimetria ripetutamente adottata dalla giurisprudenza sul tema.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Carrarese Calcio 1908 S.r.l. di Carrara (Massa-Carrara).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO JUVENTUS F.C. SPA FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE "TRIBUNA" PRIVO DI SPETTATORI (CON SOSPENSIONE PER 1 ANNO) SEGUITO GARA DI CAMPIONATO SERIE A CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE S. ZACCARIA/JUVENTUS DEL 16.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 47 del 20.12.2017)

Con decisione del 20.12.2017, Com. Uff. n. 47, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alla partita U.S.D. San Zaccaria/Juventus Women del 16.12.2017, valevole quale 9^a Giornata di andata del Campionato di Serie A I Dolci Sapori, infliggeva alla società Juventus SPA la sanzione dell' " Obbligo di disputare una gara con il settore denominato tribuna (unico settore dove sono collocati tifosi nelle gare giocate in casa) privo di spettatori, disponendo che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno ", con la seguente motivazione " letto il referto arbitrale e degli assistenti arbitrali e i supplementi dell'arbitro e dell'assistente arbitrale nei quali viene attestato che per tutto il corso del secondo tempo venivano proferite gravi frasi ingiuriose nonché dal contenuto di grave discriminazione sessuale e religiosa nei confronti delle calciatrici locali in particolare del portiere e del capitano Tuccari della società San Zaccaria .

Avverso tale decisione presentava reclamo la società Juventus SPA la quale contestava la decisione del Giudice di primo grado sostenendo la mancanza del presupposto della percettibilità in tutto lo stadio del coro discriminatorio.

Valutati gli atti ed esaminate le doglianze difensive, la Corte ritiene di non potere accogliere il reclamo.

In via preliminare deve osservarsi che il ricorso, dopo essersi diffuso nella parte motiva, risulta privo di una richiesta conclusiva, per cui potrebbe essere ravvisata in esso la mancanza del petitum.

Tuttavia, anche a prescindere da possibili rilievi di carattere procedurale, non è, nel merito, condivisibile la tesi difensiva della mancanza del requisito della percettibilità delle espressioni discriminatorie da parte degli altri settori dello stadio. Questo perché, a prescindere dalla denominazione dei settori riservati al pubblico, e dal posizionamento degli spettatori, quello che emerge senza possibilità di errore, essendo chiaramente riportato nel referto arbitrale e confermato nel supplemento richiesto al direttore di gara ed a un assistente, è che tra i circa trenta tifosi della squadra della Juventus, posizionati nel corso del secondo tempo dietro la porta della squadra del San Zaccaria, quasi la metà, avevano, con disdicevole persistenza, indirizzato a giocatrici della squadra avversaria espressioni ingiuriose e discriminatorie sul piano sessuale e religioso. Tali espressioni erano state chiaramente percepite dal direttore di gara, che le aveva fedelmente riportate nel suo referto, e dall'assistente, al quale per scrupolo di giudizio era stata richiesta una conferma, così che appare meramente difensivistica la tesi che esse non fossero state percepite dalle altre persone presenti alla gara, posto che la gara stessa si è svolta non in un grande stadio ed alla presenza di un pubblico non composto da migliaia di tifosi.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Juventus F.C. S.p.A. Femminile di Torino.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 9 febbraio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio